

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**136 / 2024 del 26/03/2024****Oggetto: CONVENZIONE QUADRO COLLETTIVA PER L'ESPLETAMENTO DI TIROCINI CURRICULARI E PRATICI TRA HUMANITAS UNIVERSITY E AREU**

OGGETTO: CONVENZIONE QUADRO COLLETTIVA PER L'ESPLETAMENTO DI TIROCINI CURRICULARI E PRATICI TRA HUMANITAS UNIVERSITY E AREU

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agencia n. 1/2024 "presa d'atto della D.G.R. n. XII/1650 del 21/12/2023 determinazioni in ordine alla direzione dell'Agencia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) – (di concerto con l'Assessore Bertolaso)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agencia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO altresì che AREU sostiene il rapporto di collaborazione tra il mondo professionale e il mondo universitario e, in tale ottica, intende sviluppare la promozione di tirocini in favore di studenti universitari al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

VALUTATO che AREU ha un sistema articolato di servizi atto a consentire lo svolgimento di tirocini presso le proprie strutture aziendali, le quali si impegnano ad offrire un'importante occasione di incontro tra Università e mondo del lavoro;

VISTA:

- la nota Prot. AREU 27753 del 05.12.2023, con la quale Humanitas University, propone la stipula di una convenzione per il tirocinio degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche;
- la nota Prot. AREU 6766 del 01.03.2024, con la quale AREU comunica la sua volontà a mettere a disposizione le strutture, attrezzature e personale afferenti alle proprie sedi per i tirocini degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche;

CONSIDERATO che il Consiglio di amministrazione di Humanitas University, ha espresso parere favorevole per la stipula della convenzione per il tirocinio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche con AREU;

VISTE, altresì, le successive note trasmesse da AREU e dall'Università, al fine di concordare un testo unico e condiviso tra le parti, agli atti della struttura proponente;

CONSIDERATO che gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale (PFI) che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Tirocinante

PRESO ATTO che:

- a) la convenzione non comporta alcun onere economico per l'Università: l'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messo a disposizione da AREU è gratuito

b) l'Università assicura che, nell'espletamento dell'attività didattica, il personale docente e gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche siano coperti da assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e, pertanto, AREU si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come di seguito indicato:

a) "formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:

b) "sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08, se prevista, e "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 81/2008;

RITENUTO pertanto di procedere alla sottoscrizione della convenzione per il tirocinio degli studenti iscritti al Corso di Laura Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione tra AREU e HUMANITAS UNIVERSITY per il tirocinio degli studenti iscritti al Corso di Laura Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che la suddetta convenzione ha validità di anni due dalla data di sottoscrizione e comunque fino alla conclusione dell'ultimo tirocinio avviato in vigenza della stessa;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata della convenzione, sono corrispondenti al numero di tirocinanti che effettuerà la sorveglianza sanitaria, su una stima di €100,00/Cad., i quali verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2024, 2025 e 2026, sul conto n. 30.20.24.90 "Altri costi per Servizi Sanitari da terzi"
4. di dare atto che l'Università assicura che, nell'espletamento dell'attività didattica, il personale docente e gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche sono coperti da assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", pertanto AREU, in qualità di soggetto ospitante, s'impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

a. il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla

sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";

b. sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08;

prevedendo che i predetti adempimenti vengano tempestivamente assolti dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di AREU;

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**CONVENZIONE QUADRO COLLETTIVA
PER L'ESPLETAMENTO DI TIROCINI CURRICULARI E PRATICI**

tra

Humanitas University, di seguito denominato anche “**Soggetto promotore**”, con sede a Pieve Emanuele (MI) in Via Rita Levi Montalcini n.4, codice fiscale 97692990159 rappresentato dal dottor Giorgio Ferrari, Consigliere delegato dell'Ateneo, nato a Milano il 05/08/1959 autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza di apposita delibera del Consiglio di amministrazione,

e

AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, di seguito denominato “**Soggetto ospitante**”, con sede legale in V.le Monza, 223 - 20126 Milano e sede amministrativa in Via Alfredo Campanini, 6 – 20124 Milano,

C.F. e P.IVA 11513540960, rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, nato a Messina il 04/09/1964, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

premesse

- a. che il Soggetto promotore è una Università non statale legalmente riconosciuta, istituita con Decreto MIUR del 14 febbraio 2014 presso il quale sono attivati, tra gli altri, Corsi di Laurea e Laurea magistrale delle Professioni Sanitarie e di Medicina e Chirurgia a ciclo unico;
- b. che la L.R. Lombardia n. 33/2009 e successive modifiche ed integrazioni prevede che i rapporti tra le Università e le Aziende Ospedaliere pubbliche o private, ASL e IRCCS vengano disciplinati da convenzioni attuative finalizzate a regolamentare, tra altro, le attività di tirocinio previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie di cui al Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 da svolgersi presso le istituzioni sanitarie accreditate;
- c. che la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione del 17.01.2018, n.7763 ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati “**Indirizzi regionali**”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini formativi curricolari, quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico;
- d. che la D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, con la D.D.S. 7 maggio 2018, n. 6286, ha emanato delle disposizioni attuative degli Indirizzi Regionali, approvando gli Standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei progetti formativi individuali e del relativo dossier individuale, per tirocini di cui alla Delibera Giunta Regionale del 17 gennaio 2018 n. 7763;
- e. che tali tirocini sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico;
- f. che ai sensi dell'art.4.2 della DGR 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curricolari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;
- g. che ai sensi degli artt. 4.2 e 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763, Humanitas University è soggetto abilitato a promuovere tirocini curricolari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale;
- h. che, a tal fine, il Soggetto promotore ha richiesto al Soggetto ospitante la sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento di tirocini pratici previsti nell'ambito del Corso di Studi Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (di seguito la “**Convenzione**”);
- i. che la presente Convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini pratici nell'ambito della durata della stessa (convenzione collettiva);

- j. che i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa e non potranno comportare, in nessun caso, l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e il Soggetto ospitante;

si conviene e si stipula quanto segue

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 1 - Soggetti della Convenzione

1. Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, compatibilmente con le attività di servizio, nel numero e nelle modalità che saranno previamente concordate per ciascun periodo in relazione alle disponibilità del Soggetto ospitante, i soggetti provvisti di progetto formativo individuale, di seguito **"Progetto Formativo Individuale"** (vedi art.3), in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente **"Tirocinante"**, per lo svolgimento di tirocini curricolari e pratici su proposta del Soggetto promotore. A tal fine, il Soggetto promotore inoltra alla Soggetto ospitante, con congruo anticipo, domanda di ammissione al tirocinio indicando: nominativo di ciascun allievo, struttura presso la quale si richiede lo svolgimento, durata e periodo del tirocinio.
2. Con riferimento ai corsi di studi indicati al punto h) delle premesse, l'accoglienza avverrà presso le strutture del Soggetto ospitante, nei settori ed ambiti attivati nelle Strutture stesse.

ARTICOLO 2 - Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (Soggetto promotore, Soggetto ospitante e Tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3 - Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale (PFI) che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione. Con riferimento ai corsi di studio indicati al punto h) delle premesse, il Progetto Formativo Individuale sarà sottoscritto per il Soggetto ospitante dal Direttore F.F. della S.C. DAPSS.
2. Le parti si obbligano a garantire al Tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

1. Svolgere le attività previste nel progetto formativo;
2. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. Mantenere la massima riservatezza per quanto attiene a documentazione, dati, informazioni o conoscenze acquisiti, con qualsiasi modalità;
4. Rispettare i regolamenti interni del soggetto ospitante, nonché i documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sul sito internet di AREU).

ARTICOLO 5 - Funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del Soggetto promotore e dal tutor del Soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (Tirocinante e Soggetto promotore o Soggetto ospitante).
2. Il tutor del Soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del Soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali e di presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio.
3. Il tutor del Soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; egli è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del Tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 6 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il Tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal Soggetto promotore;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal Soggetto promotore.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal Tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il Tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore" della struttura ospitante, i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente tenendo conto dello specifico settore di attività in cui operano e in particolare:
 - a. il Soggetto ospitante, in quanto equiparato per legge a datore di lavoro del tirocinante, è responsabile della valutazione del rischio di tutte le funzioni attribuite al tirocinante e, pertanto, ex come art. 17 del D.lgs. n.81/08, è responsabile della redazione dello specifico documento di valutazione dei rischi (DVR) e della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - b. il tutor designato dal soggetto ospitante sarà considerato come preposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 ed il soggetto ospitante garantisce che nell'assegnazione del tutor saranno rispettati i limiti numerici ed i requisiti di competenza previsti dalla normativa;
 - c. il Soggetto promotore è garante della formazione generale sulla sicurezza di cui all'art. 37 del D.lgs. n.81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n.221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale, come previsto dalla circolare regionale 17.9.2012, n. 7 e s.m.i. – DG Sanità;
 - d. il Soggetto ospitante è responsabile della formazione specifica sulla sicurezza in base all'art.37 del D.lgs. n.81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n.221/CSR del 21.12.2011; pertanto, ai sensi del citato Accordo, si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli stessi possono essere esposti durante il tirocinio,

anche tenendo conto ed eventualmente completando la formazione specifica eventualmente già effettuata;

- e. in relazione a quanto stabilito al punto a) del presente articolo, il Soggetto ospitante è altresì responsabile per le attività di cui all'art. 36 (Informazioni ai lavoratori) e all'art. 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.lgs. n. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti dal DVR.

ARTICOLO 8 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità di anni due dalla data di sottoscrizione, salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a seguito di emanazioni di norme legislative o regolamentari da parte di organi istituzionali, e comunque fino alla conclusione dell'ultimo tirocinio avviato in vigenza della stessa, ed è rinnovabile su espressa intesa scritta fra le parti, anche tramite apposito documento di rinnovo per scambio di corrispondenza. Eventuali richieste di variazione della presente Convenzione dovranno essere concordate fra le parti in forma scritta.
2. La Convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

1. Il Tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
2. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere interrotto dal Tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del Soggetto ospitante e al tutor del Soggetto promotore.
4. Il tirocinio può essere interrotto dal Soggetto ospitante o dal Soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.
5. È fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 60 giorni da notificarsi all'altra parte mediante PEC.
6. Il Soggetto ospitante si riserva espressamente di rivedere la presente convenzione in relazioni ad eventuali modifiche normative intervenute.

ARTICOLO 10 - Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento – Codice Etico

Il soggetto promotore si impegna al rispetto del Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sul sito Istituzionale), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto. A detto riguardo si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dai suddetti documenti.

- A detto riguardo si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dal suddetto documento.
- Dichiaro inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali principi è un elemento essenziale dell'organizzazione del soggetto proponente e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere la presente convenzione.

Il Soggetto ospitante, in relazione alla presente Convenzione, dichiara di essere a conoscenza del Codice

Etico di Humanitas University, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, pubblicato sul sito dell'Università stessa al link <http://www.hunimed.eu/it/organizzazione-e-governance/documenti-ufficiali-di-ateneo/>

- A detto riguardo si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dal suddetto documento.
- Dichiaro inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali principi è un elemento essenziale dell'organizzazione del soggetto proponente e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere la presente convenzione.
- La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 c. c., legittimando la risoluzione del contratto con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato".

ARTICOLO 11 - Trattamento dei dati personali

1. Ciascuna parte precisa che i dati personali dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati dell'altra parte, contenuti nel presente accordo o comunque comunicati od acquisiti nel corso della sua esecuzione, saranno trattati, anche tramite mezzi elettronici, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, allo scopo di adempiere alle obbligazioni assunte contrattualmente, nonché per controllare e valutare la relazione tra le parti e/o per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.
2. Con particolare riferimento ai dati dei Tirocinanti (dati identificativi, informazioni inerenti le attività pratiche svolte nell'ambito del progetto formativo individuale, giudizi espressi dai professori/tutor, eventuali immagini fotografiche e, ove espressamente previsto dalla convenzione, dati di reperibilità, dati relativi alla carriera scolastica e/o universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.), le parti, in qualità di autonomi Titolari, saranno legittimate al trattamento esclusivamente nei limiti dell'esecuzione delle finalità didattico-formative di cui alla convenzione e per il tempo a ciò strettamente necessario.
3. In ottemperanza al principio di trasparenza di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il Soggetto promotore si impegna a procedere alla comunicazione dei dati personali dei Tirocinanti al Soggetto ospitante, previa informativa sul trattamento dei dati e, ove necessario, acquisizione di specifico consenso.
4. Il centro ospitante si impegna, a sua volta, a garantire adeguata informativa sul trattamento dei dati personali ai Tirocinanti al momento della loro accettazione presso la struttura. Ai Tirocinanti sarà consentito l'accesso e, più in generale, il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e gli sarà richiesta l'osservanza di specifiche istruzioni impartite dal Soggetto ospitante, tra cui l'obbligo di astenersi, in ogni caso, dalla divulgazione di qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio e/o in ragione dello stesso.
5. Qualora necessario, le parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione, nonché a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli Interessati secondo le proprie procedure interne.
6. Eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali saranno gestite secondo le policy attuate nelle rispettive istituzioni.

ARTICOLO 12 - Riservatezza

1. Le parti si impegnano reciprocamente, durante la vigenza della Convenzione ed anche successivamente, a non diffondere a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, e a utilizzare ai soli scopi previsti dal presente accordo qualsiasi informazione, documento, dato e/o notizia di carattere riservato, del quale possano venire a conoscenza nell'ambito delle attività previste dal presente accordo, adottando tutte le misure e le cautele più opportune e idonee a tal fine.

2. A tale obbligo sfuggono le informazioni: (i) che siano o diventino di pubblico dominio in assenza di violazione del presente contratto da ciascuna delle parti; (ii) che siano già note alla parte ricevente alla data in cui gli vengono trasmesse, a condizione che la conoscenza sia adeguatamente comprovata; (iii) che siano rivelate alla parte ricevente da un terzo autorizzato a rivelarle.
3. Resta inteso tra le parti che, in caso di divulgazione, pubblicazione o comunicazione non autorizzata delle informazioni, sarà onere della Parte dalla quale la diffusione delle informazioni è propagata provare di aver adottato misure idonee al fine di assicurare quanto previsto dal presente accordo; in difetto, il presente accordo potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Parte dalla quale la diffusione non autorizzata è propagata.

ARTICOLO 13 - Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n.131/86 con oneri a carico del richiedente. L'imposta di bollo ai sensi del DPR n.131 del 26/04/1986 è a carico di Humanitas University, per un importo complessivo di €32,00.

ARTICOLO 14 - Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alla D.G.R. 17/01/2018 n.7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni.

ARTICOLO 15 - Autocertificazione

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n.7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto (*data della sottoscrizione digitale*)

Per **Humanitas University**
Il Consigliere Delegato
Dott. Giorgio Ferrari
(sottoscritto digitalmente)

Per **AREU**
Il Direttore Generale
Dott. Massimo Lombardo
(sottoscritto digitalmente)